

Prot. n. [come da segnatura di protocollo]

Roma, 7 novembre 2025

A: TUTTE LE SOCIETÀ AGGIUDICATARIE DELLE CONCESSIONI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO E DELLA RACCOLTA A DISTANZA DEI GIOCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MARZO 2024, N. 41

OGGETTO: avvio delle concessioni rilasciate in esito alla procedura ad evidenza pubblica ex art.6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n.41.

Si comunica che l’Agenzia ha completato il controllo della documentazione trasmessa da codesti aggiudicatari e, fatti salvi eventuali possibili riscontri da parte delle Istituzioni preposte e dall’Autorità giudiziaria, successive al termine di legge, procederà alla controfirma delle Convenzioni di concessione firmate e trasmesse da codeste società, restituendole ai singoli concessionari.

Pertanto, il 12 novembre p.v., alle ore 23.59.59 cesserà l’efficacia delle attuali concessioni per la raccolta del gioco a distanza e, come previsto dall’articolo 4.6. delle Regole Amministrative, a decorrere dalle ore 00.00 del 13 novembre p.v. sarà possibile, per codesti aggiudicatari, procedere all’effettiva assunzione del servizio del gioco derivante dalla concessione rilasciata in esito alla procedura ad evidenza pubblica ex art.6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n.41 *“da attivarsi, comunque, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione.”*

Al fine dell’attivazione del servizio, codesti aggiudicatari dovranno procedere, al preventivo versamento della seconda tranche del corrispettivo una tantum, pari a 3 milioni di euro per concessione aggiudicata, sul capitolo di entrata di capo V, n. 2337 *“Entrate derivanti dalla partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento delle concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici attraverso il canale a distanza”* utilizzando il seguente codice iban: IT67F0100003245BE00000000AV e inserendo come causale *“Seconda rata Una Tantum concessione GAD D.Lgs. 41/24. Codice concessione 16XXX”*.

Come già noto a tutti gli aggiudicatari, onde evitare soluzioni di continuità nella raccolta e consentire a tutte le Società di avere il tempo necessario per adeguare i propri sistemi di raccolta dei giochi pubblici alla nuova disciplina tecnica introdotta con gli atti di gara, l’attivazione effettiva del gioco, secondo le modalità previste dalle Regole Tecniche, deve avvenire entro sei mesi dal rilascio della concessione e cioè a far tempo dal 14 maggio 2026.

Ovviamente, la possibilità di procrastinare l'avvio delle nuove modalità è una facoltà accordata ai concessionari che non esclude la possibilità di avviare la concessione, sin dal 13 novembre 2025, secondo le disposizioni delle regole tecniche della gara.

In questa prospettiva, è auspicabile che l'esordio delle nuove modalità di raccolta avvenga prima della scadenza del termine, sia per dare effettività alle nuove regole concessorie, sia per evitare sovrapposizioni e ingorghi dei sistemi tecnologici che potrebbero verificarsi allorché tutti i concessionari attivassero i loro sistemi a partire dal 14 maggio 2026.

Di seguito si riportano ulteriori indicazioni di carattere generale.

Si ricorda che gli aggiudicatari sono stati invitati ad indicare a quale concessione attualmente vigente (c.d. concessioni 15(XXX) abbinare il nuovo codice concessione per proseguire la raccolta sino all'avvio delle nuove modalità e che tutte le altre concessioni, non espressamente abbinate, cesseranno a tutti gli effetti l'attività il 12 novembre 2025. Le concessioni 15(XXX) così individuate saranno esclusivamente uno strumento tramite il quale proseguire la raccolta durante il periodo transitorio, poiché, dal punto di vista giuridico, a partire dal 13 novembre 2025, la concessione per l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza attiva dovrà intendersi, a tutti gli effetti, quella contraddistinta dal codice 16(XXX).

Ne discende che la Società alla quale vanno ricondotti tutti gli obblighi convenzionali, ivi compresi gli obblighi fiscali e tributari, è quella aggiudicataria della concessione, anche se diversa da quella titolare della concessione 15(XXX) collegata.

Tenuto conto che i sistemi di gioco in essere nel periodo transitorio saranno quelli delle concessioni 15(XXX) abbinate, tutte le relative informazioni in ordine alle somme dovute saranno rinvenibili nell'area riservata dei concessionari in base al numero di concessione 15(XXX).

Nel periodo transitorio, il pagamento dell'imposta unica, dei saldi, del canone di concessione, dei conti dormienti e di qualsivoglia altra obbligazione pecuniaria a carico degli aggiudicatari dovrà essere effettuato indicando i dati delle nuove concessioni e delle società di esse titolari.

In considerazione del rilievo che ha il passaggio da una tipologia di concessione all'altra e delle modificazioni che inevitabilmente si produrranno in una molteplice serie di aspetti, è assolutamente necessario che gli aggiudicatari si conformino puntualmente alle indicazioni dell'Agenzia, onde prevenire eventuali criticità.

Si informa, da ultimo, che sulla base dell'analisi effettuata dall'Agenzia sul numero di sub-registrazioni avvenute nel periodo 8 ottobre 2025 - 31 ottobre 2025 è emerso che, in media, oltre il 60% dei titolari di conti di gioco attivi non ha effettuato sub-registrazioni nel periodo esaminato. Conseguentemente, i titolari dei conti di gioco interessati non sono stati raggiunti da alcuna comunicazione riguardo all'avvio delle nuove concessioni.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE GIOCHI**

**UFFICIO GIOCO A DISTANZA E SCOMMESSE**

Pertanto, al fine di tutelare i giocatori che vogliano effettuare il prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco ovvero siano intenzionati a continuare ad usufruire dei servizi di gioco e per fornire la massima informazione, in deroga alle disposizioni dettate con la circolare n. 671665 del 28 ottobre 2025 e, comunque, **fino al 31 dicembre 2025**, è consentito a codesti concessionari, di non richiedere la rimozione dei siti da parte dei “Fornitori di connettività alla rete Internet (ISP)” nei server DNS, fermo restando il divieto di re-indirizzamenti.

Sui siti pre-esistenti e non più utilizzabili (in quanto *skin* o facenti capo ad operatori cessati o confluiti nei concessionari aggiudicatari) dovrà, **unicamente**, essere presente una comunicazione, in forma statica, contenente, **unicamente**, informazioni ai giocatori riguardo alle modalità di prelievo (per i concessionari che termineranno la raccolta del gioco il 12 novembre p.v. o per i giocatori che non intendano accettare il nuovo contratto di gioco) e di rinvio al sito del concessionario su cui potranno continuare ad usufruire dei servizi offerti (per i concessionari aggiudicatari che hanno cambiato sito o chiuso le *skin*).

IL DIRIGENTE

Antonio Giuliani